

Codice A1618A

D.D. 13 dicembre 2022, n. 761

Legge regionale 10/02/2009, n. 4 e s.m.i., Autorizzazione ai sensi dell'art. 6 del Regolamento forestale D.P.G.R. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i. - Richiedente: COMUNE DI ROCCAFORTE MONDOVI' - Interventi selvicolturali in Comune di Roccaforte Mondovì, nella località Gorgia del lupo - Bacias - Istanza n. 69507/2022.



ATTO DD 761/A1618A/2022

DEL 13/12/2022

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO
A1618A - Settore Tecnico Piemonte Sud**

OGGETTO: Legge regionale 10/02/2009, n. 4 e s.m.i., Autorizzazione ai sensi dell'art. 6 del Regolamento forestale D.P.G.R. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i. - Richiedente: COMUNE DI ROCCAFORTE MONDOVI' - Interventi selvicolturali in Comune di Roccaforte Mondovì, nella località Gorgia del lupo - Bacias – Istanza n. 69507/2022.

PRESO ATTO del D.lgs. 34/2018;

VISTA la Legge regionale 10/02/2009, n. 4 e s.m.i., articolo 14, lettera c);

VISTO il Regolamento forestale D.P.G.R. n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i.;

VISTA la domanda n. 69507/2022 presentata al Settore Tecnico Piemonte Sud della Regione Piemonte – Sportello Forestale di Cuneo – dal COMUNE DI ROCCAFORTE MONDOVI', in data 28/11/2022 – assunta al Protocollo n. 147252;

PRESO ATTO del verbale d'istruttoria redatto dal Funzionario incaricato del Settore Tecnico Piemonte Sud della Regione Piemonte Dott. For. Fabrizio Maglioni in data 06/12/2022, nel quale si esprime parere favorevole all'effettuazione degli interventi selvicolturali.

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- VISTI gli articoli 4 e 17 del D. Lgs. n.° 165/2001;
- VISTO l'articolo 17 della Legge regionale 28/07/2008, n.° 23;

determina

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 14 della Legge regionale 10/02/2009, n. 4 e s.m.i. ed ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento forestale n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i., il COMUNE DI ROCCAFORTE MONDOVI', nella persona del Sindaco Sig. Bongiovanni Paolo, all'esecuzione degli interventi selvicolturali in Comune di Roccaforte Mondovì (località Gorgia del lupo - Bacias), così come descritti nel progetto d'intervento, rispettando le prescrizioni di seguito indicate:

- le superfici di intervento sono individuate catastalmente come da tabella seguente:

Comune	Sez. Cens.	Foglio	Particella	Sup. catastale (ha)	Sup. intervento (ha)
Roccaforte M.vi	-----	11	49	117,0009	12,7300
Roccaforte M.vi	-----	11	38	84,2077	2,6900
Totale					15,4200

- il taglio dovrà essere effettuato sulla superficie come indicato nella planimetria allegata al progetto per ha 15,4200 al netto delle tare, di Faggeta mesotrofica, ed essere conforme allo stesso;

- eventuali varianti al tipo d'intervento ed ai parametri progettuali dovranno essere preventivamente autorizzati;

- potranno essere eseguite eventuali modifiche o integrazioni che riguardino le vie d'esbosco previa comunicazione e conseguente autorizzazione da parte dello Sportello forestale regionale presso il Settore Tecnico Regionale Piemonte Sud;

- il taglio dovrà essere effettuato nei limiti complessivi approvati, così come individuati nell'ambito dei rilievi effettuati;

- si approva l'assegno al taglio come effettuato dal consulente tecnico, secondo quanto previsto dall'art. 9 del Regolamento forestale vigente, con l'accortezza di limitare il taglio per mantenere il rispetto della provvigione minima da rilasciare in fustaia (40 mc/ha) e quello della copertura minima (40%) dell'altofusto nel governo misto;

- si approva l'assegno al taglio come effettuato dal consulente tecnico, secondo quanto previsto dall'art. 9 del Regolamento forestale vigente, con l'accortezza di limitare il taglio per mantenere il rispetto della provvigione minima da rilasciare in fustaia (40 mc/ha) e quello della copertura minima (40%) dell'altofusto nel governo misto;

- si approva il piedilista delle piante contrassegnate per il mantenimento della biodiversità; tali piante dovranno essere contrassegnate da una lettera "B" e da doppia anellatura in vernice gialla;

- si approva il piedilista delle piante contrassegnate per il mantenimento della biodiversità; tali piante dovranno essere contrassegnate da una lettera "B" e da doppia anellatura in vernice gialla;

- si approva il n. di piante prelevabili a seguito di assegno al taglio, con l'accortezza di limitare il taglio per mantenere il rispetto della provvigione minima da rilasciare in fustaia (40 mc/ha) e quello della copertura minima (40%) dell'altofusto nel governo misto;

- si approva il volume di legname prelevabile con l'intervento che, per effetto della necessità di

contenere la ripresa nella fustaia entro il 40%, non dovrà essere superiore a 1.423 mc; per la parte a governo misto il prelievo di 836 mc dovrà comunque risultare compatibile con il mantenimento di una copertura minima del 40% nella componente ad altofusto; i valori sopra indicati dipendono dai procedimenti dendrometrici di calcolo del volume delle piante;

- non potranno essere tagliate: piante di altofusto diverse da quelle assegnate al taglio;
- dovranno essere rilasciate tutte le piante diverse da quelle elencate al punto precedente;
- si prescrive il rilascio a tempo indeterminato di una pianta morta ed una viva ogni 0,5 ha, al fine di conservare la biodiversità, secondo le indicazioni del piedilista;
- per quanto possibile, i gruppi di piante e le piante singole dovranno essere rilasciati sull'intera superficie e distribuiti in modo tale da garantire anche la protezione dei versanti da eventuali forme di dissesto idrogeologico (erosione del terreno, rotolamento di sassi e movimenti nevosi);
- si prescrive che, nella faggeta ad altofusto, il taglio venga condotto come taglio a scelta colturale (ai sensi dell'art. 21 del Regolamento forestale), col rispetto di una provvigione minima da rilasciare non inferiore a 90 mc/ha e un prelievo non superiore al 40% della provvigione presente;
- si prescrive che il taglio nel governo misto venga condotto nel rispetto dell'art. 27 del Regolamento forestale, col rispetto di una copertura minima da rilasciare sulla componente di altofusto non inferiore al 40%;
- il taglio dovrà essere effettuato in modo tale da non danneggiare le piante da rilasciare;
- particolare attenzione si dovrà porre al rilascio della copertura del suolo nelle sue diverse componenti, secondo quanto previsto dal DPRG n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i.;
- uguale cura al medesimo problema dovrà essere posta nella realizzazione delle vie temporanee di esbosco – *qualora previste* - che comportino porzioni di superficie tagliate a raso;
- durante le operazioni di esbosco del legname si dovrà porre particolare attenzione a non danneggiare le ceppaie delle piante tagliate;
- sia approva il Piano pluriennale dei tagli che prevede la seguente ripartizione:
 - > 1^ anno: 2,8300 ha
 - > 2^ anno: 3,6000 ha
 - > 3^ anno: 1,9700 ha
 - > 4^ anno: 3,0000 ha
 - > 5^ anno: 4,0200 ha;
- gli interventi di manutenzione straordinaria della viabilità forestale esistenti indicati in progetto sono soggetti a tutti gli iter autorizzativi previsti dalla normativa vigente (a solo titolo di esempio Vincolo idrogeologico e autorizzazione Paesaggistica);
- gli interventi di nuova apertura dei 2 nuovi tratti di viabilità forestale (rispettivamente 351 m e 316 m) sono soggetti al conseguimento di tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente (a solo titolo di esempio Vincolo idrogeologico e autorizzazione Paesaggistica);
- relativamente all'apertura di vie temporanee di esbosco per trattori (o più in generale), si prescrive

tassativamente che prima dell'inizio dei lavori venga trasmessa la planimetria con l'indicazione dei tracciati;

- se, più in generale, durante l'esecuzione dei lavori dovessero verificarsi motivi di variazioni non di lieve entità nel tipo di intervento, nelle superfici e nelle quantità, si dovrà contattare lo Sportello forestale regionale di Cuneo per verificare la necessità di predisporre una variante al progetto approvato;

- ramaglie, cimali, e altro materiale legnoso di piccole dimensioni deve essere lasciato in bosco o deprezzato e sparso sul suolo (evitando di coprire la rinnovazione esistente), oppure riunito in piccoli cumuli di dimensioni comunque non superiori a 10 mt steri. Gli scarti di lavorazione possono essere utilizzati per la chiusura delle vie di esbosco. Nelle aree ad alta priorità di antincendio boschivo si osservano le prescrizioni del Piano regionale antincendi boschivi; per l'abbruciamento in bosco degli scarti, valgono le norme della L.r. n. 21/2013. In nessun caso tale materiale deve occupare vie di accesso pedonali, ostruire impluvi, fossi, e alvei di corsi d'acqua;

- a chiusura del cantiere ed a conclusione degli interventi selvicolturali, si dovranno rispettare le norme di seguito ribadite (desunte dall'art.34 del Regolamento):

1) alla conclusione degli interventi selvicolturali, dovranno essere eseguite tutte le operazioni necessarie ad assicurare la stabilità idrogeologica, attraverso la stabilizzazione dei movimenti terra e la regimazione dei deflussi superficiali;

2) In particolare si dovrà provvedere alle seguenti operazioni:

2a) ripristino della viabilità forestale mediante sistemazione del piano viabile e ripristino dell'efficienza delle opere di regimazione delle acque meteoriche superficiali;

2b) sistemazione delle linee di esbosco per gravità, in modo da evitare l'insorgere di fenomeni di erosione;

3) per le vie di esbosco per mezzi meccanici:

3a) chiusura e protezione degli accessi;

3b) realizzazione di solchi trasversali nei tratti con pendenza maggiore del 20 per cento per intercettare lo scorrimento superficiale ed evitare l'erosione del suolo. L'interdistanza dei solchi trasversali è compresa fra 10 e 20 metri in relazione alla maggiore o minore pendenza;

- relativamente alle vie di esbosco per mezzi meccanici, dovrà inoltre provvedersi al ripristino del libero deflusso delle acque in corrispondenza degli attraversamenti dei corsi d'acqua e degli impluvi;

- per quanto non indicato nelle prescrizioni, dovranno essere rispettate le norme dettate dal Regolamento forestale n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i.;

- dovranno essere rispettate tutte le norme vigenti in materia di sicurezza;

- i lavori di taglio ed esbosco dovranno essere terminati entro 5 anni dalla data di emissione del provvedimento autorizzativo (regolamento, art. 6, par. 5);

- entro 60 giorni dalla conclusione dell'intervento dovrà essere trasmessa allo Sportello forestale presso il Settore Tecnico Regionale della Regione Piemonte la dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori, redatta da un tecnico forestale abilitato.

Il Richiedente sarà ritenuto responsabile di ogni inadempienza a quanto stabilito nella presente determinazione e di tutti i danni che, in dipendenza dei lavori, dovessero derivare a persone, animali o cose, facendo salvi i diritti ed interessi di terzi e sollevando questo Ente da qualsiasi pretesa o

molestia anche giudiziaria, che potesse provenire da quanti si ritenessero danneggiati.

L'inosservanza, anche parziale, di una sola delle prescrizioni e di quanto contenuto nelle norme dettate dal Regolamento forestale n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i., comporterà l'applicazione delle sanzioni e dei provvedimenti previsti dalla legge vigente.

Avverso il presente provvedimento – da chiunque avente legittimo interesse – può essere proposto ricorso davanti al competente T.A.R. entro 60 giorni dalla pubblicazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della Legge regionale 12.10.2010, n. 22.

IL DIRIGENTE (A1618A - Settore Tecnico Piemonte Sud)
Firmato digitalmente da Franco Brignolo